

Daniele Edigati

La Casa di correzione e lo scontro intorno alla giustizia di polizia nella seconda metà del Settecento

Introduzione. Pietro Leopoldo, nuova figura di Principe e l'avvento della polizia

Pietro Leopoldo incarna la figura di un principe nuovo che, pur con qualche contraddizione, produce un cambiamento profondo e irreversibile nella storia politica e giuridica del Granducato di Toscana. Un principe che non si limita più al ruolo tradizionale e alla sua funzione di conservare lo *status quo* e l'equilibrio sociale in un contesto caratterizzato da autonomie e ampi spazi di pluralismo tramandati da secoli e visti come intangibili. Quel sovrano, più che legislatore, esercitava il potere di *iurisdictio*, intervenendo sul piano normativo solo in modo circostanziato e per rimediare ad abusi e iniquità¹, mentre il nuovo monarca intende ora avere un ruolo attivo, pianificatore e in una parola interventistico nella società, perseguendo gli obiettivi che la scienza politica austriaca e tedesca settecentesca aveva teorizzato nelle categorie della polizia di sicurezza e di benessere.

La sicurezza implicava un impegno attivo nella revisione dell'ordinamento di giustizia e nella tutela dell'ordine pubblico. Entrambi gli aspetti sono stati oggetto di numerose e documentate ricerche, a partire dai volumi del bicentenario della «Leopoldina», dai quali sembra esser restato estraneo – e dunque bisognoso di futuri studi – solamente il settore della giustizia civile, per il quale gli obiettivi del futuro imperatore furono quelli di una maggior celerità e una minore dispendiosità delle procedure, con la tutela dei poveri nei confronti soprattutto delle cavillazioni di procuratori e avvocati. Questa tensione produsse riforme mirate, ma non un nuovo regolamento organico di procedura civile, come avvenne ad esempio in Austria. Sul piano della giustizia criminale, che qui interessa più da vicino, basti ricordare la compressione del pluralismo di fori e la concentrazione delle competenze in tribunali centrali professionalizzati, con esautoramento delle vecchia élite cittadina, che aveva mantenuto fino ad allora un ruolo non marginale nelle antiche magistrature della capitale e nelle circoscrizioni provinciali, a capo delle quali, prima della riforma leopoldina dei vicariati, vi era un fiorentino selezionato dalle Tratte e non un giurista.

Questi, come i temi delle nuove finalità delle sanzioni penali e della rimodulazione delle politiche criminali sono stati analizzati soprattutto grazie ai contributi di Mario Da Passano², Giorgia Alessi³ e Floriana Colao⁴, mentre Alessandra

Contini⁵ e Carlo Mangio⁶ hanno studiato da vicino la razionalizzazione dell'organizzazione della polizia e la restrizione degli spazi di arbitrio lasciati agli esecutori di giustizia, cioè ai birri, che pure non furono soppiantati. Oltre agli aspetti di novità, rimaneva pertanto una forte eredità del passato: non cambiavano cioè le forme di reclutamento, né i requisiti e la formazione (né scuole, né manuali) della bassa polizia⁷, tradizionalmente ingaggiata in ambienti loschi, giacché si reputava che solo coloro che avevano avuto esperienza in quei circoli malavitosi potessero contribuire a sgominarli.

Il grande nodo che si aprì in questi anni fu quello della prevenzione della criminalità e delle tecniche di controllo sociale imbastite a tal scopo. Si anticipava infatti la soglia dell'intervento del diritto penale, giacché adesso allo Stato interessava non soltanto il reato o il tentativo criminoso, bensì ogni stile di vita disordinato e che ponesse l'individuo nelle condizioni di commettere trasgressioni, di dare scandalo o cattivo esempio nei confronti della popolazione. Ciò portò ad intrecciare e saldare la polizia di sicurezza con quella di benessere, con il connesso dovere (morale) del principe di garantire la prosperità, che impose di favorire virtù e alacrità dei sudditi, fattori dai quali scaturiva un miglioramento delle condizioni della società e dello Stato. Non deve dunque affatto meravigliare di trovare una connessione fra i progetti contro ozio, vizio e povertà e il vivace dibattito fisiocratico sul tema dell'agricoltura⁸.

Il tutto insomma provocò una sorta di mutazione del concetto di potere di polizia – o economico che dir si voglia. Esso, conosciuto fin dall'età moderna e rivelatosi sempre più prezioso per combattere alcune aree di immunità o per disciplinare certe categorie di persone non soggette alla giurisdizione statale, come gli ecclesiastici⁹, era stato modellato infatti in ottica prettamente difensiva e in termini 'privatistici', cioè come potestà di reagire, spettante per diritto naturale a qualsiasi soggetto, per conservare la propria incolumità. Tale costruzione veniva quindi estesa al principe non tanto come individuo, quanto come supremo reggitore dello Stato, dotato pertanto del diritto di salvaguardare l'intera comunità, se messa a repentaglio. Adesso la potestà di polizia era tratteggiata in chiave attiva e con potenzialità espansive che si dirigevano in un'area precedentemente rientrante in larga misura nella sfera di incidenza della Chiesa.

Le Case di correzione furono una delle nuove istituzioni in cui l'intersezione fra sicurezza e benessere si manifestò con maggior evidenza. Ne è un emblema il primo articolo della notificazione leopoldina di erezione della Casa di correzione fiorentina, del 4 agosto 1782, nel quale il granduca dichiarava esplicitamente che essa sarebbe servita a «richiamare ai doveri d'onesto cittadino i giovani dell'uno, e l'altro sesso, che o per mancanza d'educazione, o per abuso d'una effrenata libertà avendo contratto la *mala inclinazione al vizio, e ai delitti faranno temere che la loro condotta sia per diventare funesta alle proprie famiglie, e contraria alla quiete della società*»¹⁰.

Lo scopo di queste pagine non sarà certo quello di illustrare le tappe che portarono all'apertura della Casa di correzione, le modalità del suo funzionamento, né le varie categorie di soggetti che vi furono reclusi nel periodo in cui essa fu attiva, oggetto di una recente e brillante tesi di laurea di Sara Della Vista¹¹, nonché del saggio della medesima, ospitato in questa sede. Preme qui piuttosto mettere a fuoco la posizione dei giuristi e dei magistrati toscani dinanzi all'accrescimento e alla propagazione del potere di polizia. A mio avviso, infatti, è riduttiva e non del tutto corretta una chiave interpretativa che contrapponga una schiera di garantisti che si riconosce nella visuale 'liberale' del Beccaria ad una composta da quanti si collocano a fianco del sovrano nel suo tentativo di imbastire un controllo occhiuto della società e di modificare i costumi privati dei propri sudditi. Solo al prezzo di una drastica e opinabile semplificazione, insomma, possiamo individuare due gruppi, mentre invero vi fu una mera convergenza, da un lato come dall'altro, di personalità dalla formazione e dal pensiero assai distante.

Le prime avvisaglie del potere economico e l'ostilità dei giuristi tradizionali

Vorrei qui prender le mosse da un episodio relativo a un grave scontro istituzionale consumatosi in anni precedenti a quelli leopoldini, ossia sotto la Reggenza. È vero, infatti, che sotto Francesco Stefano in Toscana non si attivavano modalità di intervento correttivo o preventivo di tipo economico su diverse classi di persone (oziosi, vagabondi, dissipatori, donne di mal costume) che sarebbero poi state bersagliate da Pietro Leopoldo. Nel periodo della Reggenza vennero reiterati provvedimenti legislativi già usati sotto i Medici solo nei confronti dei forestieri¹², mentre l'unica eccezione appare essere quella dell'impiego del discolato militare¹³. E tuttavia non vanno dimenticati alcuni elementi di novità, primo fra i quali il rigore espresso dagli ordini criminali del 1745 e la visibile deviazione delle norme in essi contenute rispetto alle tradizionali procedure di giustizia¹⁴. L'ampliamento dei poteri di polizia del fiscale, perseguito già dall'auditore Luci e quindi dai due Brichieri Colombi, era andato anche in altre direzioni e aveva preso di mira alcuni contesti prima quasi mai lambiti e adesso investiti dall'intervento regolatore dello Stato. È il caso della vigilanza sui procuratori e sulla loro condotta, che talora presentava profili penalmente rilevanti, talaltra si concretizzava in comportamenti scorretti e violazioni delle regole deontologiche o disciplinari, peraltro all'epoca neppure positivizzate¹⁵.

Nel settembre del 1747 due decreti della Consulta, a firma dell'auditore Pier Francesco Mormorai, revocavano altrettanti rescritti del fiscale Giovanni Brichieri Colombi il quale, appena venutone a conoscenza, elevava un risentito grido di protesta davanti al Consiglio di reggenza¹⁶. Si era senza ombra di dubbio di fronte a una modalità abnorme di controllo della legittimità da parte della

Consulta, tribunale supremo per le grazie e organo di vertice nella sovrintendenza della giustizia civile, ma in campo criminale sovrastato, grazie a una evoluzione già innescata da Cosimo I (e oramai compiuta), dall'auditore fiscale. Colto immediatamente tale profilo, la Reggenza chiese alla Consulta di rimettere prontamente una memoria scritta che giustificasse tali risoluzioni. Ma di che cosa si trattava? Uno dei due rescritti aveva punito il giudice del tribunale di Vicopisano, colpevole di avere favorito la prova della disonestà di una donna in un processo di stupro celebrato dinanzi alla sua corte. Questo caso – che rileva assai meno nell'economia del nostro ragionamento – era caratterizzato dalla disputa su un punto procedurale, nonché su un problema probatorio legato alle regole di prova legale. Secondo la Consulta, il fiscale aveva proceduto contro il giudice per aver ammesso una prova che si presumeva esser falsa, senza che previamente «restasse provata la falsità, che sarebbe una parte del corpo del delitto, cioè la qualità, che costituisce il delitto rispetto al giudice»¹⁷. Nell'altro caso, Brichieri Colombi aveva indagato e quindi inquisito un procuratore per una presunta estorsione, ma senza proseguire su queste tracce aveva infine emesso un precetto di sospensione dall'esercizio della professione (svolta in nome proprio o in nome altrui), sotto pena di cinquecento scudi. Il procuratore era invero accusato di aver preteso una mercede eccessiva per la difesa criminale di un cliente, ma la Consulta aveva buon gioco nell'osservare che non esistevano tariffe tassativamente fissate per legge e che la causa era di grande importanza per l'accusato. La Consulta rilevava inoltre che non vi era alcuna traccia di estorsione (mancava la querela o comunque un reclamo qualsiasi della parte lesa) e che il presunto colpevole non era un ufficiale pubblico, bensì «un procuratore privato». Il nodo della questione era però palese poco dopo, là dove i tre membri della Consulta scrivevano che

[...] secondo le regole non posson farsi questi precetti d'arbitrio, quando è stata presa la via del processo criminale condotto al termine d'essere state assegnate le difese (...) se almeno il delitto non è notorio, ed assai grave, mentre principierebbe il preteso reo à soffrir la pena prima d'esser condannato, e prima d'aver potuto con le sue difese assegnateli far costare della propria innocenza.

La Consulta si appoggiava alla giurisprudenza napoletana¹⁸ che, in evidente chiave di tutela corporativa, aveva manifestato vivo sfavore verso la sospensione in via economica dall'ufficio del giudice, ponendo condizioni restrittive anche nell'ipotesi di accusa di un reato commesso durante lo svolgimento del proprio ufficio, situazione nella quale la *ratio* della sospensione era da rinvenirsi sempre nei principi che presiedevano il procedimento giurisdizionale, che dovevano assicurare la terzietà del giudice. Se un giudice, pur accusato di simili delitti, fosse rimasto in carica, avrebbe potuto facilmente intimidire o subornare i testimoni. Secondo la giurisprudenza regnicola, per avere la sospensione, il giudice doveva

esser accusato di un reato che, se provato, avrebbe portato alla sua rimozione e doveva apparire «aliquid substantiale [...] in probatis de criminibus obiectis». Ciò tanto più doveva valere per un procuratore, giacché la sospensione da un impiego o professione poteva «far supporre al popolo non informato de' motivi, che vi sia stato qualche grave mancamento, sicché gravemente ancora pregiudica nel concetto pubblico all'onore, siccome ancora all'interesse, perché difficilmente un procuratore diffamato può trovare chi ricorra al suo patrocinio».

La lunga e minuziosa replica del fiscale scese con perizia in dettagli giuridici e procedurali che qui non possono esser affrontati e che soprattutto ci porterebbero lontano rispetto all'argomento trattato. Ciò che invece merita attenzione sono due passaggi della memoria del Brichieri Colombi. Il primo, nel quale egli legittimava la sospensione dalla professione usando un'argomentazione cavillosa, che capovolveva i termini della questione: la sospensione era a suo avviso giusta in quanto unico modo per obbligare l'accusato a pagare le spese processuali, ma anche perché non si poteva passare all'inquisizione speciale – ossia alla formulazione di precisi capi d'imputazione nei suoi confronti – se egli non era in precedenza pubblicamente diffamato e notoriamente sospetto. Insomma, la sospensione – mi si passi il giro di parole – invece di esser giustificata, era stessa mezzo per giustificare un procedimento criminale, al cui centro vi era una condotta nebulosa, che oscillava fra l'aver preteso una parcella eccessiva e una impropria e difficilmente dimostrabile estorsione, commessa sfruttando la posizione delicata in cui si trovava il cliente. L'attacco del fiscale prendeva di mira infatti una serie di fattispecie differenti, dal patto di quota lite¹⁹ fino alle «illicite redenzioni di liti, [...] sopraffazioni e truffe in cause, benché minime, e de' miserabili». Dunque, secondo Brichieri, quella che si era presentata e che la Consulta aveva attaccato era un'ottima occasione per ricordare alla «gente del foro il loro dovere» e lanciare un segnale chiaro contro i disordini della curia attraverso un «economico provvedimento, appoggiato alla gran ragione che chi si porta male nell'esercizio del suo ufficio, ed in danno del pubblico, egli si deve indilatamente sospendere, perché non ne risenta il pubblico danno maggiore». Era – a ben vedere – la stessa logica che si insinuava in certa parte dei magistrati: l'intervento preventivo e al di fuori dei canali di giustizia per prevenire mali maggiori.

Nella prassi, l'uso dei precetti del fiscale si sarebbe dilatato sempre di più, ad esempio per combattere il discolato, costituendo una premessa per gli sviluppi dell'età leopoldina. Non è casuale che la pratica criminale di Vincenzo Guglielmi, la cui prima edizione risale al 1763, già contemplasse una formula di «precetto a persone vagabonde, e sospette»²⁰. Il tutto mentre si iniziava a prospettare l'apertura di case di correzione sia a Firenze che a Livorno²¹. Non vi era sempre una linearità di intenti e questi progetti infatti si rivolgevano a differenti categorie di sudditi e avevano svariate e non univoche finalità, come nel caso livornese appena richiamato, nel quale si trattava di riunire nella stessa struttura

oziosi e vagabondi assieme a orfani e poveri privi di educazione e persino agli allievi di una futura scuola di marina. Spesso queste classi di persone potevano intersecarsi, ma ciò era eventuale e tutt'altro che scontato.

Con l'avvento di Pietro Leopoldo, l'espansione delle tecniche di controllo di polizia fu senza dubbio il portato della piena adesione alle nuove concezioni eudemonistiche e utilitaristiche, ben compendiate in quella massima di Antonio Genovesi del «minimo possibile degli oziosi», «vera peste de' corpi politici»²²: la popolazione doveva essere operosa e produttiva e pertanto doveva esser rafforzata la lotta all'ozio, al vagabondaggio, all'accattonaggio, al gioco, al libertinaggio, alla dissolutezza e in generale a tutto ciò che poteva alimentare condotte sterili, immorali o dannose per se stessi, per la famiglia e per la società intera. La stessa povertà, come condizione che favoriva la tendenza al crimine, doveva esser oggetto di controllo e intervento statale²³. Uno dei migliori interpreti della scienza di polizia fu Joseph von Sonnenfels²⁴, la cui riflessione non si sviluppò solo sul piano sanzionatorio, ma riguardò pure le ragioni del crimine e i rimedi da applicare. Nella sua *Grandästze der Polizey*, Sonnenfels vide lo Stato stesso come «vero rimedio al disordine sociale ed al crimine», fra i quali si aveva un rapporto di «identificazione» o comunque di «derivazione»²⁵. Le funzioni dello Stato si espansero dunque per garantire la sicurezza dei sudditi e implicarono una particolare cura per la loro moralità²⁶. «Sorveglianza gerarchizzata»²⁷, disciplina, intervento pedagogico erano premesse che avrebbero condotto a un sacrificio non solo di una sfera di libertà personale tanto cara a certa parte del movimento illuminista, quanto anche di quella di cui godevano ordinamenti nei quali il sovrano non aveva messo piede, se non in via marginale e sussidiaria, come la famiglia, nella quale il principe e il giurisdicente si intromettevano solo quando la *domestica iurisdiction* del *pater* non fosse in grado di «provvedere al mantenimento della sua autorità con mezzi propri»²⁸.

Le tesi della scienza di polizia ebbero vasta eco in Pietro Leopoldo, che, come è noto, per perseguire queste finalità nel 1784 istituì un vero e proprio dicastero, quello del Buon governo, mettendovi a capo Giuseppe Giusti, uno dei suoi più convinti fautori.

Ozio, vagabondaggio, gioco, dissipazione di beni, comportamenti lascivi: non si trattava di delitti, ma di condotte che, se in presenza di alcune circostanze potevano rientrare in un'area che oggi definiremo come contravvenzionale, ossia integrare trasgressioni minori, in sé si collocavano nella sfera della vita privata dei sudditi e al più erano bollabili come immorali. Nel gennaio del 1794, il consiglio di Stato avrebbe rilevato tutto questo: contro tali soggetti le pene erano state inflitte economicamente

[...] non già per veri delitti, ma per la manifestazione di perverse inclinazioni, e per l'incamminamento al delitto [...] definizione [...] ben lontana dalla pre-

cisione, e chiarezza, con cui devono esser concepite le leggi, e specialmente le penali. La legge non può punire che dei delitti, o delle trasgressioni verificate: l'incaminamento al delitto manca di termini, con cui possa definirsi, e quando l'autorità vuol punire delle azioni di questa sorte, deve per necessità aprir la strada all'arbitrio il più effrenato²⁹.

Sotto il primo punto di vista, cioè quello delle contravvenzioni, è notorio che la distinzione di una categoria di infrazioni di minor spessore rispetto al delitto vero e proprio, pur concepita nel pensiero di qualche giurista, non era stata ancora delineata nella legislazione dei principi. Non era affatto insolito trovare ancora in pieno Settecento alcuni fatti illeciti, come il colombicidio, che la nostra sensibilità ricondurrebbe all'ambito delle contravvenzioni e che erano al contrario puniti gravemente, alla stregua di gravi delitti³⁰. Solo verso la fine del '700 e solo in certi Stati (in Austria, in particolare) si iniziò a separare un nucleo di contravvenzioni dai delitti³¹. Era, forse, a questa ancora non ben configurata area che, all'atto della chiusura della Casa di correzione, il consiglio di Stato si riferiva con il termine «semidelitti». Del resto, uno dei più importanti criminalisti del tempo, Filippo Maria Renazzi, aveva usato un'espressione simile, parlando di «quasi delitti», comprendendovi tutte le violazioni contraddistinte dalla sola colpa³².

A dispetto della tenuità dei fatti considerati, le norme dei sovrani prevedevano sanzioni che incidevano, più o meno radicalmente, sulla libertà personale e senza le garanzie connaturate nelle procedure giurisdizionali. Come ricordava il Muratori, lo stesso papa Innocenzo XII si era scagliato contro oziosi e mendicanti per propria scelta, ordinando la loro incarcerazione *ad tempus* e istituendo lo spedale dei poveri³³. Questi luoghi, che l'erudito modenese elogiava, confidando nei positivi effetti della reclusione, erano deputati a forzare tali individui «a lavorare e a guadagnarsi onestamente il vitto»³⁴. Era sempre il consiglio di Stato a biasimare il fatto che per «dei semidelitti» non poteva imporsi una «vera pena, ed anco delle più gravi», come quella della perdita della libertà personale.

La Leopoldina aveva certamente progredito, come dimostrato da Tullio Padovani³⁵, alla distinzione fra reati e trasgressioni. Nella veduta 67 preliminare di Pietro Leopoldo si tracciava un percorso verso la mitigazione delle pene irrogabili per le contravvenzioni, pur contemplando ancora il carcere per una durata massima di quindici o venti giorni³⁶. Nel testo promulgato, l'articolo 109, dopo aver elencato alcune trasgressioni (contro le leggi sui funerali, in materia di gioco, di apertura di osterie e di matrimoni), prevedeva una clausola di chiusura che unificava la disciplina relativa a tutte le «trasgressioni che sono più propriamente soggetto di pulizia»³⁷, che tuttavia non erano affatto definite. Si devono poi ricordare certe incongruenze: alcune fattispecie, come il colombicidio, rimanevano delitti (pur se con pene mitigate), mentre altre, come l'incendio colposo,

erano sanzionate con l'esilio o il confino, a meno che la colpa fosse «riconosciuta lieve o lievissima»³⁸. Le contraddizioni erano ben colte dal presidente del Buon governo Giusti, quando notava che le pene che la Leopoldina sanciva come rientranti nelle facoltà dei ministri superiori di polizia erano troppo gravi per esser contemplate per le sole «azioni viziose e biasimevoli»³⁹ e che implicitamente se ne poteva inferire che esisteva una sorta di 'mostro giuridico', ossia una classe di delitti di polizia. Del resto, le bestemmie (art. 61), così come i «libelli infamanti» e le offese verso magistrati e governo (art. 63), che erano delitti, rientravano espressamente nelle competenze della polizia. Lo stesso, nelle istruzioni dell'aprile del 1781 si annoveravano alcune azioni delittuose (fra cui ad esempio gli scrocchi e altri contratti illeciti), qualificate come affari di polizia.

Come anticipato, molte di queste azioni prese di mira dalla polizia dei principi illuminati non costituivano alcuna violazione, non solo del diritto proprio, bensì anche del diritto romano-canonico. Certo, non bisogna dimenticare che delitto per il criminalista d'Antico Regime era azione intrinsecamente malvagia sotto il piano morale e politico⁴⁰ e che non solo non vi era distinzione fra sfera morale e sfera dell'illecito penale (perché non vi era fra reato e peccato), ma non vi era neppure un legislatore che avesse fissato una fattispecie, cioè una condotta tipica, definendola reato. Fu nel Settecento, grazie all'influsso di tesi illuministe, che si accese una battaglia per il principio di legalità in ambito penale e fu proprio su questo piano che si sarebbe giocata la partita fra magistrati, giudicanti e consiglieri del principe, giacché l'oggetto del contendere non era la repressione, quanto la prevenzione dei delitti. La mancanza di una individuazione e classificazione per legge dei comportamenti che avrebbero potuto costituire i preliminari di un delitto si unì alla scelta del potere economico, manifestazione più pura della sovranità, per colpirli, sottraendo qualsiasi forma di garanzia.

Sul piano pratico e dall'angolo prospettico dei ministri di polizia, non v'è dubbio che il potere economico era più agile, svincolato dalle forme e, almeno a primo acchito, più efficace della repressione ordinaria. L'indagine di Addobbati ha mostrato ad esempio come sul versante del controllo del gioco, «gli strumenti ordinari di giurisdizione furono progressivamente affiancati e infine soppiantati dai mezzi più sbrigativi di cui disponeva la "potestà economica"», che non consistevano solo nelle condanne dei rei, ma anche nella «possibilità di precettare gli individui che tenessero una condotta discutibile a "non escire di casa nella notte", "a non accostarsi a un dato luogo", "ad applicarsi a qualche stabile mestiere", a "tornare a convivere con i propri parenti" ecc.»⁴¹.

Proprio l'emissione e la notifica di precetti⁴² si allargò a dismisura nel corso degli anni '70, sostenuta anche da quanti, come il commissario di polizia Leoni o lo stesso Biondi, erano affatto propensi a sostenere l'apertura della Casa di correzione⁴³.

Le gravi irregolarità nella verbalizzazione e registrazione dei precetti, denunciate nel 1780⁴⁴, non erano esclusivamente un problema di tenuta della documentazione di polizia, ma il chiaro sintomo di uno sviluppo tumultuoso e disordinato della pratica dei precetti, non soggetta peraltro a disposizioni di legge e priva di un reale coordinamento fra magistratura ed esecutori. Accadeva spesso che dai messi non fossero fatti registrare al Bargello quei precetti che si mandavano «fuori da un quartiere, o se si registravano si omette dal Bargello di darne la notizia ai capisquadra», da cui insorgevano non poche confusioni. Al contempo, c'erano precetti «che non confrontano nella sostanza fra i libri di cancelleria, e quello del Bargello» e per rimediare e «perché non siano date indebite vessazioni, come è succeduto», il commissario confessava di non intravedere «altro mezzo che quello, che fermi stanti tutti i precetti di esilio fino al presente veglianti, venga ordinato, che siano tenuti sospesi tutti gli altri precetti economici di città emanati fino al di 30 giugno 1777».

In molte altre occasioni, fu la stessa presidenza del Buon governo a richiamare i ministri inferiori di polizia per il mancato rispetto di qualsiasi formalità nell'esplicazione dei propri poteri, come nel 1788, criticando l'assenza nelle «lettere di accompagnatura» dei motivi di sottoposizione dei discoli al servizio militare⁴⁵.

Nelle disposizioni leopoldine l'azione dei commissari di polizia (a Firenze) e dei vicari (sul territorio) venne agevolata e promossa, in particolar modo con la celebre istruzione ai giudicanti del 28 aprile 1781, che fu il culmine di questa evoluzione⁴⁶, assieme alle istruzioni segrete per il presidente del Buon governo (1784) e prima, nel 1782, all'istituzione della Casa di correzione, che segnò una nuova e ulteriore tappa delle politiche attive di ridisciplinamento sociale, nella quale lo Stato non si limitava ad allargare le maglie della reclusione di questa variegata serie di sudditi «viziosi», ma stabiliva anche un programma per la loro rieducazione e reinserimento fra la popolazione produttiva e operosa. Nelle discussioni precedenti all'apertura della Casa di correzione, negli anni 1778 e 1779, si ebbe un confronto serrato tra due protagonisti dello scontro degli anni '80 e '90, dalle posizioni antitetiche, ossia Jacopo Biondi e Giuseppe Giusti⁴⁷.

Dopo aver subito la volontà del sovrano, si può intravedere un primo momento di ricompattamento del fronte avverso a questi sviluppi nella fase di gestazione della Leopoldina. I protagonisti furono soprattutto il citato Biondi, ma anche l'auditore Antonio Cercignani, nonché il vero estensore del 'Codice leopoldino', ovrerosia Giuliano Tosi. Fu quest'ultimo, per render più cauti i commissari, a proporre a Pietro Leopoldo di far salvo il ricorso del condannato per via di polizia al principe o almeno di domandare la sospensione del provvedimento al ministro che lo aveva spiccato e la conseguente istruzione di un processo formale⁴⁸. Analogamente, il Cercignani si batté affinché mai, neanche per cose di «pura pulizia a veruna persona senza prima averli contestato le sue man-

canze e sentite le sue discolpe», si derogasse alle «forme solite di procedere»⁴⁹. Il parere del Cercignani andava nella direzione dell'abolizione di ogni processo camerale, integralmente segreto e privo di qualsiasi spazio per la difesa, e della sua sostituzione, per i reati minori, con un processo sommario, che si distingueva per la previa assegnazione delle difese, anche se avrebbe comportato l'esclusione della fase della ripetizione dei testimoni escussi su richiesta del fisco, cioè del loro riesame su istanza dell'imputato⁵⁰.

L'analisi di Tosi e Cercignani non si fermò però al solo stadio della repressione, poiché era evidente che il nodo si spostava sempre più sul piano della prevenzione. Il loro intento era quello di circoscrivere l'utilizzo della potestà economica e la formula che entrambi adottarono fu quella di consentirlo solo per prevenire «futuri sconcerti» e «disordini». L'espressione, che sembrava voler contenere queste evenienze nelle sole ipotesi di gravi turbamenti dell'ordine pubblico, in realtà era poco felice e senz'altro incapace di arginare i ministri di polizia. In ogni caso, si deve sottolineare che già nelle parole del Tosi affiorava la vera preoccupazione di questa schiera di giuristi: prevenire il male «manifesta pur troppo quali sieno le persone inclinate a commettere, o sospette d'aver commesso il male, che in futuro si vuole impedire», ma farlo equivaleva a «diffamare». Se si ammettevano le procedure camerali, per Tosi, esse al più dovevano consentire una «segreta, e cautelata ammonizione» e mai qualcosa in più.

La posizione di Jacopo Biondi: una via moderata e tradizionale alle pratiche di polizia. Assonanze e diversità con le critiche espresse dal Gianni

Proprio su questo punto dobbiamo soffermare la nostra attenzione, provando a seguire l'itinerario intellettuale seguito da Jacopo Biondi, magistrato di lungo corso e giurista colpevolmente ignorato dalla storiografia⁵¹. Oltre ai suoi *Opuscoli*, raccolta di scritti giuridici di diverso argomento edita nel 1801, sono pervenute diverse sue memorie e relazioni inedite. Nelle sue *Politiche riflessioni per prevenire i delitti*, contenute negli *Opuscoli*, in molti tratti affini ad altre sue memorie degli anni '80 e '90, il magistrato partiva da un assunto favorevole all'«arte di restringere il numero dei delitti»⁵², che era connessa all'accrescimento dell'utilità e della tranquillità pubblica, parole chiave nel dibattito politico dell'epoca.

Per ottenere questo scopo, occorreva impegnarsi a «minorare i bisogni, ed i capricci, che non di rado assumon la natura di bisogni». L'opulenza⁵³ e l'ozio erano deleteri, specialmente nei giovani, ma anche per i nobili e i cittadini, perché incentivavano l'abbandono alla «mollezza, alla crapula, al giuoco, e ad altre viziose passioni di questa natura»⁵⁴; il vivere in preda a passioni disordinate recava un cattivo esempio, era una «morbosa infezione»⁵⁵ e il sovrano non poteva

consentire che «prendesse piede un vizio che porta in sostanza a conseguenze perniciose, e poco meno che irrimediabili»⁵⁶. Posta questa premessa di teorica adesione alle tesi dei cameralisti, il Biondi si sforzava di contenerne le ricadute in termini giuridici.

L'uso del «gius coattivo», ossia insomma di misure di restrizione della libertà, doveva esser regolato da un principio fondamentale di «moderazione». Per Biondi, ciò che si affrontava era un «vizio [...] che non sempre si trasfonde in un vero delitto», ragion per cui la coazione doveva esser «dolce» e misurata all'appartenenza sociale della persona colpita dal provvedimento: ad esempio, per combattere l'ozio di nobili e cittadini il rimedio più efficace era di dichiararli incapaci di godere dei «pubblici onori» (e pertanto degli uffici e delle cariche pubbliche) e obbligarli a vivere in campagna, mentre per il volgo si dovevano spiccare precetti di svolgere il servizio nelle milizie oppure un mestiere alla pena delle bastonate, ma non addivenire alla loro carcerazione, sanzione che avrebbe contribuito a peggiorare, invece che migliorare le loro attitudini.

Sono riflessioni che il Biondi aveva già messo per scritto nello schierarsi contro la Casa di correzione nel dicembre del 1778⁵⁷. Certo, una criticità a monte era rappresentata dal progetto di far convivere in questa nuova struttura persone tutt'altro che assimilabili e in particolare bambini orfani, che avrebbero ricevuto un cattivo esempio dal contatto con adulti viziosi o con criminali. Ma il problema reale era lo scetticismo del Biondi sull'efficacia della reclusione al fine del recupero di viziosi e malviventi che, vivendo assieme, avrebbero perduto il senso di «orror della colpa a misura, che vedono d'aver molti compagni nel delitto», mentre sarebbe stato «desiderabile, che i malviventi si conoscessero soli, ed isolati nel mondo, e perciò esposti alla vista, ed al disprezzo universale». Secondo il giurista di Pomarance, insomma, da un lato si doveva realisticamente ammettere che esistevano individui incorreggibili, sui quali sterilmente poteva esser praticato un programma di reinserimento basato sul richiamo all'osservanza dei propri doveri tramite forza e violenza; dall'altro, le perplessità risiedevano nella ferma convinzione che fosse l'educazione privata a formare indelebilmente le inclinazioni dei singoli:

L'uomo entra nel mondo dopo aver succhiati col latte fra le domestiche mura i paterni insegnamenti autorizzati dalle leggi, dalla religione, dalla forza, e rare volte dalla ragione. Questi semi sono i fondamenti di tutte le sue operazioni allorché è posto in libertà d'agire a proprio talento. Se egli diviene scellerato, non può diventarlo, che formando un'abito passo a passo sull'orme additate ò dall'esempio, ò dall'insegnamenti paterni⁵⁸.

Era dunque all'educazione familiare che si sarebbe dovuto mirare per provare a correggere le storture con qualche risultato, ma le proposte del presidente del Supremo tribunale non erano ben configurate. Nel parere relativo alla

Casa di correzione egli propendeva per la creazione di un magistrato di censori pubblici⁵⁹ che monitorassero l'educazione impartita dalle famiglie e che, senza immischiarsi in essa (eccettuati i casi di gravi degenerazioni), alimentassero un sistema premiale che favorisse la virtù⁶⁰. Nelle *Politiche riflessioni* ritornava sul punto, insistendo sull'esigenza di assuefare le persone fin dall'infanzia alla sobrietà, alla fatica, alla morigeratezza e al dovere, obbligandole a lavorare per mantenersi. Ma il nostro giurista avrebbe ridimensionato queste asserzioni in altre parti dei suoi scritti, sostenendo che il temperamento impresso dalla natura sull'uomo non sarebbe stato cancellabile dall'educazione privata⁶¹. In generale, dunque, tutto questo concorreva ad attenuare considerevolmente l'importanza dell'intervento del principe.

Più lucida era l'analisi sul versante del contenimento delle pratiche poliziesche. Posto che i ministri di polizia avessero potere di prender provvedimenti, la stessa procedura per spicarli doveva esser improntata al criterio di moderazione e quindi mai attivata sulla base di informative segrete dei birri o di spie, bensì grazie alle stesse «cautele che anche dalle Leggi si riguardano come necessarie all'effetto di poter contestare, e dar debito d'un delitto ad alcuno che ne sia preso di mira»⁶². In definitiva, era come reclamare la verifica degli elementi di fatto che fornivano prove contro l'accusato prima di un qualsiasi passo, che avrebbe potuto infamare il singolo, generare maggior scandalo nella società e in ultima analisi turbare la quiete pubblica.

Ora, a mio avviso il retroterra culturale delle idee del Biondi non si collocava né in seno alla scienza di polizia (di cui pure mostrava d'aver recepito in parte la lezione), né in seno all'illuminismo penale di impronta garantistica sviluppato specialmente nei circoli lombardi. In realtà, egli – così come Tosi e gli altri che manifestarono avversione verso le novità leopoldine in questo campo – era esponente dell'ultima generazione della scuola criminalistica pratica toscana (quella che vedeva in Marc'Antonio Savelli e nella sua opera un punto di riferimento), sulla quale si era innestato con successo il filone di pensiero che propugnava un cauto e graduale adattamento ai cambiamenti prodottisi nella società, condotto proprio sulla scorta di quel principio anzidetto di moderazione. Non v'è dubbio che le principali 'sorgenti' a cui questa schiera di giuristi di formazione classica aveva attinto erano Muratori e Montesquieu.

A testimoniare non sono solo la sua *Istruzione* sul modo di procedere in criminale⁶³ o alcuni progetti di legge, come quello che, correggendo la Leopoldina, voleva render definitive le sentenze contumaciali dopo un anno dalla loro pubblicazione⁶⁴, bensì anche altre prese di posizione manifestate in ambito di ciò che oggi definiamo diritto penale sostanziale. Così sulla repressione dello stupro semplice (vale a dire la congiunzione carnale con donna vergine), sulla quale nei dibattiti preliminari alla Leopoldina egli sostenne Giuliano Tosi e la Consulta nell'opposizione alla depenalizzazione (proposta dal Giusti, ma anche da una

personalità di grosso calibro come Filangieri) e nella necessità di reintrodurre la classica sanzione di diritto comune, ossia l'alternativa fra l'obbligo di sposare e quello di dotare la stuprata⁶⁵. Né deve sorprendere l'appoggio che nel 1787 dette al voto dell'auditore Urbano Urbani, che restringeva la facoltà di procedere contro adulterio, stupro e fornicazione al solo caso della presenza di un'accusa di parte o di notorietà del fatto anche nei confronti degli ecclesiastici⁶⁶.

La diffidenza verso qualsiasi sanzione o restrizione della libertà che non fosse preceduta da una procedura giurisdizionale era intessuta con argomentazioni poggianti su termini come onore, onestà, reputazione⁶⁷, famiglia e distinzione fra foro esteriore e interiore. Sono concetti che ripercorrono l'opera del Savelli, segnatamente le (sia pur strettamente giuridiche) pagine in cui egli criticava la diffamazione o le delazioni segrete come modi di avvio di un'inquisizione⁶⁸, ma che più in generale rinviano a un orizzonte di valori di una nobiltà cittadina nel contesto di uno Stato di ceti, nel quale il principe è solo un tutore e in cui dunque il suo *imperium* incontra delle barriere invalicabili, sotto pena di trasformarsi in dispotismo. Se il principe era in grado di disporre della «estimazione» esterna e delle sostanze dei sudditi, la «estimazione interna» non era subordinata al suo volere «poiché i pensieri, i concetti, le opinioni interne, e le idee non soggiacciono ad alcuna umana potestà»⁶⁹. E, per quanto la sua potestà non sia

[...] sottoposta alla censura dei sudditi, ha tuttavia per se medesima i propri limitj, e non può estendersi più oltre per puro capriccio, o per impulso di private passioni, ma dee sempre esser regolata dal ben pubblico, ed a misura del presunto mandato del Popolo, senza di che ogni Sommo Imperio verrebbe a degenerare in Tirannide⁷⁰.

Nel contesto di tali limiti sta proprio quello delle azioni atte a provocare disordini nella società, ma che costituiscono dei «vizi», che non possono essere soggetti a un potere coattivo che ha per scopo la «pace esteriore»: un «ben regolato governo» non deve prender cognizione di «questi [...] all'uomo inevitabili difetti», che vanno lasciati «ai tribunali sacri di penitenza», cioè insomma al foro penitenziale. Pare evidente in tutto ciò l'eco del capitolo XXI del *Della pubblica felicità* di Muratori, nel quale l'erudito modenese, dopo aver attribuito al principe l'«ispezione» su «tutto ciò che può turbare la pubblica quiete», la escludeva in relazione a quelle «azioni, che unicamente consistono nel trasgredire la legge di Dio [...] e son chiamati peccati», perché il sovrano agogna giustamente che i sudditi «menino una vita cristiana e morigerata» e «pure a lui non tocca di deputar castighi a chi solamente manca a i suoi doveri con Dio»⁷¹. Lo stesso Muratori, dopo aver ammesso che il principe, quale *pater familias* dei propri sudditi, aveva il dovere di prendersi cura anche dei loro «disordini» («ancorché non proibiti né puniti dalle Leggi del mondo») e rimediare ad essi «con economica provvisio-

ne», poneva dei paletti consistenti a questa azione: circa la lascivia, l'impudicizia e la lussuria, occorreva prima di ogni altra cosa il buon esempio da parte del sovrano e dei suoi ministri e magistrati, quindi la repressione doveva fermarsi ai «delitti carnali nefandi», non agli altri «delitti carnali vietati dalle leggi», se consumati segretamente. Ed era proprio su questo che si sarebbe impennata l'argomentazione del consiglio di Stato nel 1794, che escludeva che il governo potesse

[...] indagare la condotta morale dei cittadini dentro il recinto dei propri alberghi, poiché qualunque inquisizione di questo genere distrugge ogni idea di libertà, e non potrebbe esser diretta, che a prevenire, o punire dei peccati contro i precetti del Decalogo, che devono essere esenti dalla censura dell'autorità pubblica⁷².

Con un senso di realismo, il Biondi richiamava l'avvertimento del «celebre Presidente di Montesquieu» alla sterilità del «pretendere, che la turbolenta attività degli Uomini possa ridursi ad un ordine, onde non ne risultino sconcerti, e confusioni». O, detto con le parole di Montesquieu, di cui fin da subito si rilevò la scarsa attenzione verso gli affari di polizia⁷³,

*Il ne faut point mener les hommes par le voies extremes; on doit être ménager des moyens que la nature nous donne pour les conduire*⁷⁴.

Ora, non si può nascondere l'assonanza, talvolta impressionante, di molti contenuti e argomenti del Biondi con i più noti rilievi⁷⁵ mossi da Francesco Maria Gianni alla Casa di correzione, esposti in un immaginario e inedito dialogo fra un padre e un figlio internato in essa. Vi si trova l'attacco alle «cabale della delazione»⁷⁶, alla reclusione in assenza di contestazione del delitto e di «un processo, ed una difesa, che danno una forma di regolarità a queste procedure e gli tolgono l'ignominioso carattere di arbitrarie», alla punizione di meri peccati, così come in generale l'accusa di dispotismo e di oppressione realizzata nella Casa di correzione e in quel sistema «paternalistico-poliziesco»⁷⁷ leopoldino. Ma, al di là della convergenza del Gianni con il Biondi e gli altri magistrati su diversi motivi di dissenso rispetto alle pratiche di polizia, si deve concordare con Furio Diaz, che ha visto in questo documento una professione di fede «liberale»⁷⁸ del Gianni. Il Gianni si appunta su polemiche schiettamente illuministiche, sulla mancanza di rispetto del principio di legalità e di tassatività⁷⁹ in campo penale e sull'arbitrio delle procedure, che non esita a bollare come peggiori di quelle impiegate dall'Inquisizione romana⁸⁰. Mentre al Biondi sta a cuore la tutela di un ordinamento naturale come la famiglia dall'invadenza dello Stato e l'onore delle persone colpite da precetti o reclusi nella Casa di correzione, il Gianni rimarca con disgusto l'accrescimento delle armi a disposizione

dei padri nei confronti dei figli indisciplinati grazie alla minaccia di istanza di detenzione nella Casa di correzione, tale da favorire una sorta di dispotismo dei genitori. Gli strali del Gianni colpiscono con durezza la bassa polizia⁸¹, lo stesso dicastero del Buon governo⁸² e soprattutto quei ministri che, a partire dal fiscale, sono dotati di un potere smisurato nei confronti dei singoli e che agiscono per ambizione personale e senza dubbio tutto ciò fa parte di un nuovo attacco che il consigliere di Pietro Leopoldo porta nei confronti del ceto forense, del quale soggetti come Biondi o Tosi erano esponenti. Il discrimine con la schiera dei criminalisti può insomma sembrare ridotto alla sottolineatura maggiore o minore di alcuni aspetti, ma è in realtà ciò che distingue una visuale liberale e riformista da un cauto conservatorismo, che intende solo denunciare gli eccessi con cui si dispiegava il potere economico.

I sostenitori del potere economico

La 'tentazione' rappresentata dal potere di polizia si era infiltrata in effetti anche nella scuola criminalistica toscana, rompendo un fronte che, quasi compatto, mostrava molto scetticismo. In questo senso, eclatante è la posizione espressa da Jacopo Maria Paoletti, chiamato da Pietro Leopoldo a reggere la cattedra di giurisprudenza criminale a Firenze, che avrebbe dovuto formare i futuri giudici e magistrati toscani. Il Paoletti, maestro di Giovanni Carmignani, fu autore di un opuscolo ancora poco studiato, dal titolo *La politica o sia il governo di polizia*⁸³.

Se sul campo fu Giuseppe Giusti a spendersi maggiormente per la promozione e poi per la difesa delle facoltà economiche e poi della Casa di correzione, la loro migliore, benché tutt'altro che compiuta⁸⁴, sistemazione scientifica venne proprio dalla penna del Paoletti, non casualmente recuperata dal medesimo Carmignani e poi nell'ottocentesco trattato di Bartolomeo Fiani⁸⁵. Nella costruzione del Paoletti, il concetto di governo di polizia è largamente sfumato e non concentrato sul solo settore della prevenzione: esso è definito semplicemente come uno strumento grazie al quale si regge qualsiasi tipo di governo, monarchico, democratico o aristocratico. La polizia è «un'arte di ben governare», una «medicina» degli Stati, che mira a stabilire un «buon ordine»⁸⁶, fondato sulla virtù dei sudditi e sull'estirpazione dei vizi perché i «costumi privati decidono dei costumi pubblici». Il modello evocato da Paoletti – sempre più in voga nel Settecento dopo il diffondersi degli studi storici sull'antica Grecia⁸⁷ – è quello della Sparta di Licurgo, divenuto un vero e proprio mito di educazione pubblica.

Le virtù che il governo deve far fiorire coincidono con le quattro virtù cardinali, conosciute nel mondo antico e ampiamente trattate dalla moralistica cristiana. Di ognuna di esse deve servirsi prima di tutto il magistrato di poli-

zia nello svolgimento del proprio ufficio, dal momento che – come avvertirà il Paoletti nella seconda parte del suo opuscolo – non possono mai aversi leggi o regolamenti capaci di prevedere ogni caso e comunque adeguabili a qualsiasi popolazione, città o clima. Questo per Paoletti non vale solamente in relazione a territori vasti, ma anche all'interno di Stati di modeste dimensioni, come il Granducato di Toscana.

Il Paoletti compie dunque un'operazione assai ardua, quella di modellare il potere economico sulla falsariga della costruzione classica della *iurisdictio*. Il principe, unica fonte del potere di polizia, proprio come unica sorgente della *iurisdictio*, non potendo esercitarlo da solo per la molteplicità degli oggetti di una «sfera così estesa»⁸⁸, lo delega ad appositi ministri. Egualmente, Paoletti traspone il concetto di *arbitrium*⁸⁹ dal contesto giurisdizionale a quello della polizia, sostenendo che le facoltà economiche erano in precedenza unite in quelle giurisdizionali⁹⁰. O, detto in altri termini, proprio come il giudice negli ordinamenti di diritto comune doveva esser dotato di largo *arbitrium*, specialmente nella determinazione delle pene⁹¹, così adesso era giusto dar al ministro di polizia «piena autorità di usare del loro arbitrio» sui «mezzi per tenere a dovere i male intenzionati»⁹², perché essi andavano diversificati in ordine alle circostanze che si presentavano. E, come l'unica garanzia del buon operato del giudice-inquisitore era quella della sua virtù, così adesso l'esclusivo criterio sul quale far affidamento era quello della probità personale del ministro di polizia, la cui nomina era un delicato onere del sovrano⁹³. Paoletti ometteva tuttavia di considerare la forza frenante che il giurisdicente incontrava nelle numerose formalità del processo e nelle regole dettate dalla dottrina di diritto comune, a partire da quelle relative alla prova legale.

Naturale conseguenza era il riversarsi nel nuovo contesto di polizia dei contenuti della trattatistica medievale e moderna sulle qualità religiose, morali e pratiche del giudice⁹⁴. Il chiaro tentativo del Paoletti era quello di nobilitare l'ufficio del magistrato di polizia, che emergeva nella sua identità distinta dal giurisdicente e che doveva avere una commisurata valorizzazione in termini stipendiali, tale sicuramente da non esser dipendente dal denaro. Il ministro di polizia doveva esser stimolato con premi per i risultati ottenuti e duramente punito, con il licenziamento, in caso di «difetto», ossia se per «insufficienza, ignoranza, o infedeltà non si riparasse ai disordini»⁹⁵. Il funzionario di polizia non era responsabile per le eventuali azioni arbitrarie commesse nei confronti dei singoli, quanto per l'incapacità di svolgere con profitto il proprio incarico a vantaggio del principe. Siamo ben distanti dal concepire una responsabilità dolosa (o colposa) in capo al ministro di polizia per violazione di situazioni giuridiche garantite ai sudditi.

Il ministro di polizia doveva in primo luogo usare la prudenza, con la quale «si prevede il male futuro, e se gli tronca la strada, e s'impedisce che segua». Intervenire sul «male» equivaleva ad anticipare l'azione della polizia ben prima

che esso potesse configurarsi come un mero tentativo di delitto, cosicché Paoletti finiva per affermare che «le azioni tutte degli uomini, che vivono in società, debbono richiamare l'occhio della polizia»⁹⁶. Il tutto si fondava essenzialmente su schemi deduttivi di carattere presuntivo e in buona sostanza su una concezione 'deterministica' per la quale da una certa condizione in cui si trovava l'uomo dovessero nascere quasi automaticamente tendenze criminose. Ne era un'esemplificazione una memoria dell'auditore fiscale di Siena Francesco Antonio Berti del 1791⁹⁷, per il quale i giovani sedotti da ozio e libertinaggio, se nati in case facoltose, si sarebbero indebitati, ricorrendo agli usurai o dissipando il patrimonio con contratti a «babbo morto», cioè chiedendo prestiti da rendere dopo l'apertura dell'eredità⁹⁸; se invece di famiglia povera, si sarebbero abbandonati alla delinquenza, avrebbero lasciato la patria, ma avrebbero anche danneggiato la propria famiglia, in quanto molte delle separazioni del talamo avevano origine in queste condotte. Secondo il Berti, si poteva persino giungere a presumere che queste persone, una volta rinsavite, avrebbero volentieri reclamato l'intervento della polizia.

Nelle memorie del Giusti, invece, almeno a proposito di alcune classi di individui, veniva sostenuta una teoria più radicale, di impronta contrattualistica e in cui pesavano probabilmente suggestioni genovesiane⁹⁹ (e prima ancora, pufendorfiane): il vagabondo e l'ozioso mancavano al patto sociale, togliendo alla società una porzione di fatica e di lavoro ai quali sarebbero stati obbligati, gravando dunque sulle spalle del resto del corpo sociale¹⁰⁰.

Si poteva procedere con mezzi assai differenziati, ma che implicavano pur sempre un controllo pervasivo e una 'schedatura' della vita personale dei sudditi. Gli strumenti a disposizione della polizia erano una «prudente miscela di imposizione e persuasione»¹⁰¹: essa poteva muoversi con tentativi di conciliazione¹⁰² (che ricordavano assai le tecniche di mediazione e pacificazione impiegate in campo giudiziario e infragiudiziario) oppure attraverso provvedimenti unilaterali che incidevano sulla capacità di agire¹⁰³, con avvertimenti e precetti fino alla reclusione in conservatori o case di correzione (nelle quali erano tenuti a lavorare), ma anche in carcere con un regime penitenziario aggravato o infine con la misura più drastica dell'esilio dallo Stato¹⁰⁴.

La prudenza doveva esser combinata con la giustizia, che in estrema sintesi era il criterio che informava l'adozione di qualsiasi determinazione del ministro di polizia. Ma, lungi dal costituire un limite rigido, anche la giustizia era poi da apprezzarsi in concreto e si esauriva in una semplice esigenza di cautela. Insomma, prima di imporre all'ozioso un lavoro si doveva verificare che non potesse avere altri mezzi leciti di sussistenza; allo stesso modo, occorreva ponderare attentamente le voci popolari, talora suscitate da maldicenza o invidia. Per contro, la fermezza era sinonimo di fermezza e quindi spingeva la polizia a non avere indulgenza contro coloro verso i quali non sarebbero stati sufficienti i mezzi meno invasivi.

La temperanza, poi, più che una caratteristica del ministro di polizia, doveva essere promossa fra i sudditi, abituandoli alla moderazione, alla frugalità e alla morigeratezza in ogni espressione del proprio vivere, secondo una filosofia di evidente ispirazione stoica¹⁰⁵.

La ricerca di un equilibrio: i nuovi confini del potere preventivo di polizia

Gli studi di Mangio¹⁰⁶ e di Da Passano¹⁰⁷ hanno ben messo in luce come la promozione delle pratiche di polizia, già affievolitasi negli ultimi anni leopoldini, subì una grave battuta d'arresto con l'arrivo in Toscana di Ferdinando III.

Certamente l'esito fu determinato dalla assai meno convinta adesione del nuovo granduca alle idee paterne. Ne è una riprova l'atteggiamento assai cauto del granduca dinanzi a certi eventi di portata anche politica, come quelli scatenati nel 1791 dalle manifestazioni di giubilo di alcuni francesi dimoranti in Toscana per la cattura di Luigi XVI. In tale frangente, non soltanto fu determinato di procedere attraverso la giustizia, giacché la segreteria di Stato comunicò al Giusti che Ferdinando III desiderava che gli atti fatti dai commissari o altrove, ma sotto la direzione del dipartimento di polizia, non potessero assurgere che a meri «atti primordiali», utilizzabili nel processo ordinario solo dopo esser stati sfrondatai da qualsiasi «aspetto d'irregolare»¹⁰⁸.

D'altro canto, il mutamento fu prodotto dalla preponderanza, anche numerica, delle correnti favorevoli a un contenimento dei poteri esplicabili in via preventiva. Nessuno, tuttavia, propugnava un ritorno *tout court* e assoluto ai canali giurisdizionali: era oramai sotto gli occhi di tutti che un certo grado di vigilanza e di intervento preventivo, anche su costumi, morale e religione dei sudditi fosse indispensabile, sia per le accresciute funzioni dello Stato, sia e ancor più in relazione al diffondersi di idee radicalmente sovversive, a seguito della Rivoluzione francese.

Ciò che aveva provocato la reazione di alcuni strati della popolazione, nonché di svariati operatori del diritto erano le manifestazioni particolarmente invasive del potere di polizia. Quali fossero si può trarre da quanto finora abbiamo detto, ma potrà forse giovare ritornarvi sopra per approfondire questi punti.

Una di queste manifestazioni fu indubbiamente l'ingerenza negli ambiti più reconditi della vita familiare, che dovette lasciare il segno, se decenni dopo il successore del Paoletti sulla cattedra fiorentina di giurisprudenza criminale, Guido Angelo Poggi¹⁰⁹, parlando di adulterio, poteva scrivere che «apud nos hodie pro *peccatis* hujusmodi politia providet»¹¹⁰. Ma l'intervento dei ministri di polizia era stato attuato anche *ex officio* e ciò contribuì a fomentare ricorsi e malcontenti. Come scriveva il governatore di Siena, informando nel 1791 la supplica di una donna,

[...] rispetto al pubblico se è necessaria la vigilanza sul buon ordine, e sul costume, non può che produrre perniciose conseguenze la troppo minuta investigazione criminale di ciò che accade nell'intimo delle famiglie, e dentro le pareti domestiche quando non vi hanno reclami, ne pubblico scandalo¹¹¹.

Sempre nel 1791 si era costretti a biasimare l'operato del fiscale di Siena per aver processato economicamente un sacerdote accusato «con fondamenti assai leggieri» di «pratica disonesta» con una donna di Sarteano, causando «scandolose mormorazioni» contro persone di buona fama e «onesta nascita»¹¹², ledendo pertanto l'onore delle stesse. Un anno dopo, il Biondi rincarava la dose, sostenendo – ancora una volta secondo la lezione montesquiviana – esser «affatto fuori di regola, e contrario ai più sani principj politici, e legali d'infamare il connubio con delle risoluzioni economiche fondate sull'appoggio di semplici sospetti di scandalo»¹¹³. L'endiadi «principj politici, e legali» serviva a condannare inappellabilmente questi provvedimenti di polizia sia come non convenienti a un regime, quale quello monarchico, fondato sulla virtù dell'onore, sia come contrari alle regole giuridiche razionali, a partire dallo stesso diritto comune giustiniano. D'altra parte, secondo il presidente Giusti in molti di questi contesti familiari si celavano forme mascherate di lenocinio altrimenti di arduo accertamento¹¹⁴.

Un altro strumento di cui i magistrati di polizia si erano serviti forse con eccessiva superficialità, ma trovando conforto nella prassi, erano le delazioni segrete o anonime. Nel caso anzidetto, il fiscale di Siena Berti confessava di non essersi creduto autorizzato a «recedere in minima parte da sistemi veglianti al tempo, che ebbe corso detto affare, giacche era allora di massima il non dover trascurare alcun foglio, benché anonimo, per attendere dalla verificazione il risultato»¹¹⁵. Era sempre il Berti, evidentemente scottato da questa esperienza, a suggerire pochi mesi dopo di «rimuovere l'uso di far capitale di fogli anonimi»¹¹⁶. Mezzo inaffidabile e con il quale si fomentavano diffidenze, volontà di vendetta, intimidazioni, nonché distorti impieghi del proprio potere da parte della polizia, l'accusa anonima era il grimaldello fondamentale per penetrare nell'intimità delle famiglie o delle relazioni sessuali. E la circolare promossa dal Giusti e approvata dal granduca nel febbraio del 1787, vietando di rivelare coloro dai quali giungeva l'accusa nei procedimenti fra moglie e marito, figli e genitori, parroci e popolani, lungi dall'aver frenato il fenomeno, lo aveva probabilmente attizzato ancor più. In tal modo venivano manifestati nella comunità dei fatti dei quali non esisteva «publica fama et vox» e che quindi avevano la loro prima emersione pubblica davanti a un funzionario di polizia. Lungi dall'esser trattate con estrema riservatezza, queste situazioni ponevano allo scoperto condotte immorali, che finivano per moltiplicare i cattivi esempi. Parimenti, si ampliavano i malumori nei confronti del diffuso impiego di spie, non raramente persone di discutibile moralità, che ricevevano per questo premi, tanto da farne quasi una professione.

Questa rete di spie era gestita da un corpo di polizia inaffidabile e meschino¹¹⁷, che la pur rilevante riforma nel 1777 non aveva affatto liberato, come si è visto in apertura, da molti dei difetti del passato. Personaggi assai poco limpidi come l'ex bargello Chelotti, divenuto ispettore e vantando così la completa fiducia del granduca, fecero un uso distorto dei poteri loro affidati e finirono per costituire dei veri e propri «partiti» implicati in associazioni criminose su vasta scala¹¹⁸, tanto da indurre Pietro Leopoldo a sbarazzarsene attraverso una condanna e l'esilio a Venezia. Per il Biondi, la polizia avrebbe dovuto invece conferire della condotta dei sudditi con parroci e persone «probe»¹¹⁹.

Altro bersaglio di attacchi erano alcuni precetti formulati con espressioni così vaghe da risultare persino inapplicabili o addirittura da avere effetti vessatori particolarmente accentuati sul piano della libertà personale. Così per i precetti *de non conversando* con persone di altro sesso che, se eseguiti alla lettera, mettevano le donne colpite in una condizione analoga se non peggiore rispetto a quella delle monache di clausura¹²⁰. Jacopo Biondi rimarcava in una sua rappresentanza del 1792 che un simile precetto era «così effrenato, e mal concepito, che non permette[va] nemmeno alla precettata in caso di malattia di ricevere il medico, il confessore, e simili, togliendole così ogni ajuto spirituale, e temporale»¹²¹. Questi precetti esasperavano a tal punto coloro che ne erano colpiti da indurli a gesti inconsulti pur di scongiurare eventuali sanzioni per la loro violazione, come avvenuto in concreto a una donna che per il timore di parlare con uomini si era lanciata dalla finestra, ledendosi la gamba¹²².

Ciò che più suscitò il malumore fra i giuristi toscani fu però la procedura segreta di polizia e il tentativo di estromettere o circoscrivere la sua conversione o sindacabilità in un giudizio ordinario, specialmente per i provvedimenti più tenui o i precetti. Non è mistero che lo sforzo di Giusti, attraverso la circolare interpretativa della Leopoldina del 1787, fu quello di sceverare la così detta procedura camerale da quella sommaria, per bandire la prima e fare della seconda quella in uso negli affari di polizia, così rimuovendo ogni denuncia di sottrarre per intero la difesa agli accusati. Dietro questa impostazione stavano convincimenti opposti rispetto a quelli anzi descritti, in particolare sulla convenienza dei procedimenti economici per gli accusati per questioni delicate e spinose (come quelle familiari), i quali si ritenevano ben più 'coperti' e quindi tutelati da un esame discreto e lontano dalle aule di giustizia. Ma c'era anche la consapevolezza che in buona parte di questi affari di polizia, la cui natura era assai ibrida come si è visto, i fatti contestati non potevano esser provati in un processo formale, secondo le regole di prova legale¹²³. Per il Giusti, infatti, per i casi rientranti nelle competenze dei ministri inferiori di polizia e quindi con sanzioni minori si poteva decidere anche in presenza di «fondati sospetti» e non solo con «piena, e concludente prova»¹²⁴, mentre per le sole pene riservate ai ministri superiori si sarebbe richiesta la partecipazione, dopo una prima verifica sommaria dei fatti.

Come scriveva il Berti¹²⁵, molti «oggetti di polizia» potevano esser colpiti da pene economiche per rimuovere disordini e mali forieri di futuri delitti, ma in quello stadio non avevano «un tal carattere»¹²⁶ e non sussistendo norme positive, «ne verrebbe di conseguenza che i giudici ordinarj non sarebbero in grado che di assolvere i trasgressori, essendo certo in fatto che nei giudizj ordinari è la legge, e non quelli che impone la pena»¹²⁷.

In realtà, trasparivano talora anche argomentazioni in cui si riversava tutto lo spirito polemico nei confronti del ceto forense e delle continue «sottigliezze» che oscuravano la verità dei fatti, che oneravano e aggravavano le parti di spese altissime e non di rado erano opera di quei cavillosi avvocati e procuratori¹²⁸, che erano stati l'altro grande protagonista della rivolta contro la polizia. Avvocati e procuratori che proprio grazie all'affermazione dei nuovi principi illuministi di legalità, tassatività penale e all'apertura alla difesa dell'accusato positivizzata dalla Leopoldina, si potevano valere di armi assai penetranti da spendere a vantaggio dei propri assistiti e acquisivano uno spazio e un ruolo sempre maggiori sullo scenario sociale e politico che li avrebbero portati ben presto a divenire un vero e proprio 'partito' opposto a quello dei giudicenti¹²⁹.

La circolare diretta ai ministri di polizia a seguito della chiusura della Casa di correzione escluse qualsiasi procedimento contro la «lubricità» e il «mal costume», se non per conclamato scandalo o su richiesta dei superiori che avessero «diritto di dirigere la loro condotta» e implorassero «l'autorità del governo» e sempre dopo aver provato «le loro colpe, o le loro malvagie inclinazioni», casi nei quali era permessa la «clausura nel Conservatorio delle convertite»¹³⁰ per le donne e la condanna alla disciplina militare per gli uomini, ferma restando la *chance* di ricorrere alla Consulta.

Tale circolare fu l'esito della spinta congiunta di almeno tre distinti gruppi: quello degli avvocati e procuratori, quello dei giudicenti e dei criminalisti contrari alle procedure economiche ed infine quello dei riformisti più schiettamente liberali, come il Gianni. Questa vittoria non si tradusse, come anticipato, nell'estirpazione delle pratiche di polizia, ma innescò nel tempo la ricerca di un nuovo equilibrio. Dovettero passare gli anni tormentati a cavallo dei due secoli e si sarebbero ripresentate anche nel pieno Ottocento¹³¹ contraddizioni, regressi e problemi del tutto analoghi a quelli riscontrati in queste pagine, ma la sistemazione dottrinale del Carmignani, semplificata per un verso nella parte più teorica e per l'altro approfondita in quella pratica da Bartolomeo Fiani, espresse al meglio la ricerca di una sintesi che contemperasse polizia, giustizia e certe esigenze di tutela della sfera individuale.

In Carmignani non trovava spazio l'idea di poter imporre i costumi¹³², ma al contempo non veniva negata l'importanza di una prevenzione di fatto attraverso una polizia «vigilante ed attiva»¹³³, che doveva conciliarsi con la libertà umana di compiere qualsiasi atto con il quale si uniformasse la propria condotta alla legge.

In ambito sostanziale, ne scaturiva la necessità di una legge per creare fattispecie di delitti o trasgressioni di polizia, ma anche l'esigenza, vista l'impossibilità di predeterminare tutto con disposizioni positive, di lasciare alla «pubblica vigilanza» un certo margine di arbitrio per investigare¹³⁴ e colpire quelle azioni non tipizzate, in cui si concretizzasse una «tendenza all'offesa dell'ordine e della pubblica sicurezza»¹³⁵. Un arbitrio da gestire mediante la prudenza, mai «effrenato»: non ogni sospetto poteva autorizzare la polizia a «spiegare la sua forza, ma quello unicamente» che fosse risultato di «fondatte considerazioni, una sequela di antecedenze che inducano la verosimiglianza e la probabilità dell'evento che si teme». Un arbitrio perciò mai tale da autorizzare a valicare la «soglia de' lari privati»¹³⁶ ed esplicabile preferibilmente con strumenti diversi e più efficaci rispetto al carcere, che Carmignani stigmatizzava come atto a istigare, specialmente i giovani, al crimine¹³⁷. Senza bandire radicalmente le delazioni segrete, talora indispensabili¹³⁸, per Carmignani potevano al più giustificare la vigilanza, non l'intervento della polizia¹³⁹, a meno che non vi fosse pubblico scandalo o una domanda di giustizia da parte dell'interessato.

Come si può ben vedere, in conclusione, pur recependo molte delle istanze di coloro che avevano avversato le pratiche di polizia leopoldine¹⁴⁰, anche questa dottrina non fu improntata a un rispetto assoluto del principio di legalità.

Note

¹ Sul tema, il rinvio d'obbligo è a P. Costa, *Iurisdiction. Semantica del potere politico nella pubblicistica medievale, 1100-1433*, Milano, Giuffrè, 1969. Ma per la Toscana cfr. almeno L. Mannori, *Il sovrano tutore. Pluralismo istituzionale e accentramento amministrativo nel principato dei Medici, secc. XVI-XVIII*, Milano, Giuffrè, 1994.

² M. Da Passano, *Dalla «mitigazione delle pene» alla «protezione che esige l'ordine pubblico». Il diritto penale toscano dai Lorena ai Borbone (1786-1807)*, Milano, Giuffrè, 1988.

³ G. Alessi, *Questione giustizia e nuovi modelli processuali tra '700 e '800. Il caso leopoldino*, in L. Berlinguer, F. Colao (a cura di), *La Leopoldina nel diritto e nella giustizia in Toscana*, Milano, Giuffrè, 1989, pp. 151-187.

⁴ F. Colao, «Post tenebras spero lucem». *La giustizia criminale senese nell'età delle riforme leopoldine*, Milano, Giuffrè, 1990.

⁵ A. Contini, *La città regolata: polizia e amministrazione nella Firenze leopoldina, 1777-1782*, in *Istituzioni e società in Toscana nell'età moderna*, 2 voll., Atti delle giornate di studio dedicate a Giuseppe Pansini (Firenze 1992), Roma, Pubblicazione degli Archivi di Stato, 1994, I, pp. 426-508.

⁶ C. Mangio, *La polizia toscana. Organizzazione e criteri d'intervento (1765-1808)*, Milano, Giuffrè, 1988.

⁷ Su questo tema mi permetto di rinviare a un saggio di chi scrive: *Fra birri, carabinieri e gendarmi: la difficile formazione di un corpo di polizia moderna nel Granducato preunitario*, in L. Antonielli, S. Levati (a cura di), *Tra polizie e controllo del territorio. Alla ricerca delle discontinuità*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2017, pp. 43-106. Sui saperi di polizia e la letteratura di fine Antico Regime a vantaggio delle forze di polizia vedi ora S. Mori, *Polizia e statualità nel primo Ottocento: l'esperienza lombardo-veneta e la cultura professionale italiana*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2017, pp. 203 sgg.

⁸ Uno fra i tanti esempi è L. Andreucci [ma M. Ciani], *De' mezzi per impiegare i mendicchi in vantaggio dell'agricoltura, e delle arti dissertazione*, s.n.t. (ma 1771), sul quale da ultimo C. Carnino, *Lusso e benessere nell'Italia del Settecento*, Milano, Franco Angeli, 2014, pp. 126-127.

⁹ L. Mannori, *Per una 'preistoria' della funzione amministrativa. Cultura giuridica e attività dei pubblici apparati nell'età del tardo diritto comune*, «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», XIX (1990), pp. 431 sgg. ma sia consentito un rinvio al mio *Un altro giurisdizionalismo. Libertà repubblicana e immunità ecclesiastica a Lucca fra Antico Regime e Restaurazione*, Roma, Aracne, 2016.

¹⁰ *Bandi, e ordini da osservarsi nel Granducato di Toscana*, Firenze, 1747 e sgg., XI (1782-1783), n. 73 (corsivo mio).

¹¹ S. Della Vista, *La Casa di correzione di Firenze (1782-1794). Disciplinamento di 'discoli', 'oziosi' e 'donne di mala vita'*, tesi di laurea specialistica in Storia moderna, relatrice prof.ssa D. Lombardi, Università di Pisa, a.a. 2013/2014.

¹² Cfr. la *Rinnovazione d'ordini per li vagabondi, e birboni del dì 20 luglio 1743 ab Inc.* e il *Bando contro i vagabondi, e birboni del dì 2 maggio 1764* in L. Cantini, *Legislazione toscana raccolta e illustrata*, Firenze, Fantosini, 1800-1808, XXV, pp. 105-106 e XXIX, pp. 128-129.

¹³ Lo segnala ancora S. Della Vista, *La Casa di correzione cit.*, pp. 37 sgg.

¹⁴ Ne ho già parlato in D. Edigati, *Prima della «Leopoldina». La giustizia criminale toscana tra prassi e riforme legislative nel XVIII secolo*, Napoli, Jovene, 2011, pp. 15 sgg.

¹⁵ Sul tema, vedi ora R. Bianchi Riva, *La coscienza dell'avvocato: la deontologia forense fra diritto e etica in età moderna*, Milano, Giuffrè, 2015.

¹⁶ Tutta la documentazione della vicenda illustrata è in ASF, *Consulta poi Regia Consulta, I serie*, 282, Affari dal 1738 al 1749, ins. senza numero.

¹⁷ Ivi, memoriale della Consulta a firma degli auditori Mormorai, Luci, Malaspina del 24 ottobre 1747.

¹⁸ F. Merlini Pignatelli, *Controversiarum forensium iuris communis et Regni neapolitani cum definitionibus supremorum tribunalium*, II, Neapoli, excudebat Honofrius Sauius: expensis Francisci Balsami, 1645, contr. XXVIII, nn. 9 sgg., pp. 161-163.

¹⁹ Che in Toscana, nonostante le norme di diritto romano, era punito solamente con sanzioni disciplinari, come avrebbe poi ricordato, sulla scorta del Savelli, G. Puccioni, *Il codice penale toscano illustrato sulla scorta delle fonti del diritto e della giurisprudenza*, Pistoia, Tip. Cino, 1856, III, p. 472.

²⁰ V. Guglielmi, *Pratica criminale secondo lo stile dello stato di Toscana*, Pisa, Giovannelli e compagni, 1763, p. 48. Su Guglielmi, per tutti rinvio alla mia voce in I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M.N. Miletta (a cura di), *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, Bologna, Il Mulino, 2013, I, p. 1086.

²¹ Cfr. per Livorno quanto si apprende dal parere di Giulio Rucellai del 13 settembre 1754 in ASF, *Auditore dei benefici ecclesiastici poi segreteria del Regio diritto*, 356, cc. 405 sgg.

²² A. Genovesi, *Lezioni di commercio o sia d'economia civile*, Bassano, Remondini, 1769, I, rispettivamente pp. 174 e 330.

²³ M. Simondi, *Classi povere e strategie di controllo sociale nel Granducato di Toscana*, Firenze, Dipartimento statistico-Università degli studi, 1983. Cfr. da ultimo, anche se su un'altra realtà, F. Ferrando, «Contro gli oziosi e i mendicanti». Progetti di riforma del sistema assistenziale genovese negli ultimi decenni del XVIII secolo, «Proposte e ricerche», XVIII (2014), pp. 33-47.

²⁴ Che ebbe modo di incontrare e conversare con lo stesso Pietro Leopoldo, contribuendo a influenzarne l'azione di governo: A. Contini, *La città regolata* cit., pp. 441-442.

²⁵ G. Rebuffa, *Scienza del governo e problema penale nell'opera di Joseph von Sonnenfels*, in A. De Maddalena, E. Rotelli, G. Barbarisi (a cura di), *Economia, istituzioni e cultura in Lombardia nell'età di Maria Teresa*, II: *Cultura e società*, Bologna, Il Mulino, 1982, rispettivamente pp. 964, 966.

²⁶ M.R. Di Simone, *Aspetti della cultura giuridica austriaca nel Settecento*, Roma, Bulzoni, 1984, pp. 157-160, 183-185.

²⁷ M. Foucault, *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Torino, Einaudi, 1993, p. 193.

²⁸ M. Montorzi, *Giustizia in contado. Studi sull'esercizio della giurisdizione nel territorio pontederese e pisano in età moderna*, Firenze, Edifir, 1997, p. 155.

²⁹ Cito dalla rappresentanza del Consiglio, a firma Serristori, Martini e Gilkens, del 21 gennaio 1794 (ASF, *Segreteria di Stato 1765-1808*, 622, prot. 3, ins. 27).

³⁰ Lo rilevava ad es. A. Paolini, *Esame critico dell'opera di Beccaria intitolata Dei delitti e delle pene*, in C. Beccaria, *Dei delitti e delle pene con l'aggiunta d'un esame critico dell'Avv. Aldobrando Paolini ed altri opuscoli di legislazione e giurisprudenza criminali*, Firenze, 1821, II, pp. 150 sgg.

³¹ Eccellente sintesi in A. Cavanna, *Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico*, II, Milano, Giuffrè, 2005, pp. 300-303.

³² F.M. Renazzi, *Elementa juris criminalis*, Bononiae, ex typographia Francisci Cardinali et Caroli Frulli, 1826, I, pp. 131 (lib. I, cap. VI, n. 4), 267-268 (cap. XIV, n. 2). Fu fra gli altri G. Carmignani, *Teoria delle leggi di sicurezza sociale*, Pisa, Nistri, 1831, II, pp. 202-203, a criticare questa tesi, rilevando che la categoria del quasi delitto, carpita dal diritto romano, era in origine concepita nel quadro del diritto civile e non in quello penale.

³³ L.A. Muratori, *Della pubblica felicità, oggetto de' buoni Principi, trattato*, Napoli, Guarracino, 1755, p. 210.

³⁴ Ivi, p. 211.

³⁵ T. Padovani, *Il binomio irriducibile. La distinzione dei reati in delitti e contravvenzioni*, in E. Dolcini, G. Marinucci (a cura di), *Diritto penale in trasformazione*, Milano, Giuffrè, 1985, pp. 421-464.

³⁶ D. Zuliani, *La riforma penale di Pietro Leopoldo*, Milano, Giuffrè, 1995, I, p. 118.

³⁷ Ivi, II, p. 610.

³⁸ Cfr. ivi, II, pp. 458, 474.

³⁹ Cfr. ASF, *Segreteria di Gabinetto*, 157, ins. 9, memoria di Giuseppe Giusti del 23 dicembre 1791.

⁴⁰ M. Montorzi, *Crepuscoli granducali: incontri di esperienza e di cultura giuridica in Toscana sulle soglie dell'età contemporanea*, Pisa, ETS, 2006, pp. 120 sgg.

⁴¹ A. Addobbati, *La festa e il gioco nella Toscana del Settecento*, Pisa, Plus, 2002, p. 250.

⁴² A. Contini, *Corpo, genere e punibilità negli ordinamenti di polizia della Firenze di fine Settecento*, in N.M. Filippini, T. Plebani, A. Scattigno (a cura di), *Corpi e storia: donne e uomini dal mondo antico all'età contemporanea*, Roma, Viella, 2002, soprattutto pp. 55-56; Ead., *La città regolata cit.*, pp. 456 sgg. Sui precetti di polizia vedi ora anche l'indagine di S. Mori, *Polizia e statualità nel primo Ottocento cit.*, pp. 121 sgg.

⁴³ Cfr. il suo parere (*Riflessioni del commissario Leoni sopra la casa di correzione*) in ASF, *Presidenza del Buongoverno, Affari comuni*, 509, n. 14.

⁴⁴ ASF, *Camera e auditore fiscale*, 2900, nn. 323-324, da cui son tratte le citazioni successive.

⁴⁵ C. Mangio, *La polizia toscana cit.*, p. 76.

⁴⁶ Ivi, pp. 53 sgg.

⁴⁷ A. Contini, *La città regolata cit.*, pp. 467 sgg. Sul Giusti vedi anche C. Mangio, *La polizia toscana cit.*, ad indicem e D. Zuliani, *La riforma penale cit.*, I, pp. 234-238.

⁴⁸ D. Zuliani, *La riforma penale cit.*, II, p. 278.

⁴⁹ Ivi, II, p. 197.

⁵⁰ Sul punto vedi G. Alessi, *Questione giustizia cit.*, pp. 172 sgg.

⁵¹ Il Biondi, nato a Pomarance nel 1728, aveva esordito nei bassi ranghi della giustizia lorenese. Laureato in utroque a Pisa (D. Barsanti, *Lauree dell'Università di Pisa, 1737-1861*, Pisa, Università degli studi, 1995, I*, n. 877), dopo un'esperienza come giudice di giusdicenti territoriali (cfr. Pistoia, Lari), fu cancelliere del Regio diritto, quindi assessore e a lungo presidente del Supremo tribunale di giustizia, massima corte in ambito criminale dello Stato fiorentino. Sotto Ferdinando III sarebbe stato elevato consigliere e direttore della segreteria di Stato, ma fu protagonista anche nel tormentato periodo di fine Settecento, quando, dopo la prima restaurazione del 1799, ebbe l'incarico della presidenza del Buon governo (al posto del Rivani), quindi nuovamente a capo del Supremo tribunale di giustizia e nel 1801 ministro dell'interno del Regno d'Etruria. Cfr. A. Zobi, *Storia civile della Toscana dal 1737 al 1848*, III, Firenze, Molini, 1851, pp. 337, 385, 443, 490; C. Mangio, *La polizia toscana cit.*, ad indicem; A. Contini, *La città regolata cit.*; G. Ciappelli, *Un ministro del Granducato di Toscana nell'età della Restaurazione. Aurelio Puccini (1773-1840) e le sue «Memorie»*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2007, ad indicem.

⁵² J. Biondi, *Politiche riflessioni cit.*, p. 113.

⁵³ Sulla riflessione politica, morale ed economica nel '700 intorno al tema del lusso, cfr. ora C. Carnino, *Lusso e benessere nell'Italia del Settecento cit.*

⁵⁴ J. Biondi, *Politiche riflessioni per prevenire i delitti*, in Id., *Opuscoli*, Firenze, Stamperia del Giglio, 1801, p. 116.

⁵⁵ Ivi, p. 116.

⁵⁶ Ivi, p. 117.

⁵⁷ *Riflessioni del sig. assessore Biondi*, in ASF, *Presidenza del Buongoverno, Affari comuni*, 509, n. 14, da cui sono tratte le seguenti citazioni.

⁵⁸ *Ibidem.*

⁵⁹ L'idea, che compare in L. Muratori, *Della pubblica felicità* cit., p. 149, è tratta dalla storia greca e romana e ispirò la creazione dei dicasteri del Buon governo (L. Cremani, *De jure criminali libri tres*, Ticini, apud haeredes Petri Galeatii, 1791, I, *prolegomena*, n. 38, p. 24).

⁶⁰ Cfr. anche J. Biondi, *Della imputabilità delle azioni*, in Id., *Opuscoli* cit., pp. 89 sgg.

⁶¹ J. Biondi, *Politiche riflessioni* cit., p. 122.

⁶² Ivi, p. 120.

⁶³ J. Biondi, *Istruzione in compendio per ben compilare e risolvere i processi criminali a norma delle leggi e consuetudini del Granducato di Toscana*, in Id., *Opuscoli* cit., pp. 131 sgg., della quale ho parlato in D. Edigati, *Prima della «Leopoldina»* cit., pp. 56 sgg. Del resto, sull'adesione a una procedura inquisitoria, per quanto 'addolcita', troviamo allineato anche Jacopo Maria Paoletti, che sta agli antipodi di Biondi sul tema della polizia.

⁶⁴ M. Da Passano, *Dalla «mitigazione delle pene»* cit., p. 107.

⁶⁵ Cfr. D. Zuliani, *La riforma penale* cit., II, pp. 527, 551-554, ma anche G. Arrivo, *Seduzioni, promesse, matrimoni: il processo per stupro nella Toscana del Settecento*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2006. Cfr. G. Cazzetta, *Praesumitur seducta. Onestà e consenso femminile nella cultura giuridica moderna*, Milano, Giuffrè, 1999, pp. 25 sgg., 339 sgg.

⁶⁶ Cfr. ASF, *Supremo tribunale di giustizia*, 2447, n. 20.

⁶⁷ Concetti che ripercorrono anche la notificazione del Biondi del 7 luglio 1799 per «interdire la continuazione degli arresti politici arbitrari» riportata in A. Zobi, *Storia civile* cit., III, appendice di documenti, pp. 140-141.

⁶⁸ D. Edigati, *Gli occhi del Granduca. Tecniche inquisitorie e arbitrio giudiziale tra stylus curiae e ius commune nella Toscana medicea*, Pisa, Ets, 2009, 119-120.

⁶⁹ J. Biondi, *Prospetto di giuspubblico*, in Id., *Opuscoli* cit., p. 37.

⁷⁰ Ivi, pp. 40-50.

⁷¹ L. Muratori, *Della pubblica felicità* cit., p. 160.

⁷² ASF, *Segreteria di Stato 1765-1808*, 622, prot. 3, n. 27, rappr. del 21 gennaio 1794.

⁷³ B. Sordi, *Police/Policey. Linguaggi comuni e difformi sentieri istituzionali nel passaggio dalla polizia di antico regime all'amministrazione moderna*, «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», XXVI (1997), p. 626.

⁷⁴ C.L. de Secondat (barone di La Brède e Montesquieu), *De l'esprit des loix, ou du rapport que les loix doivent avoir avec la Constitution de chaque gouvernement, les moeurs, le climat, la religion, le commerce, etc.*, Genève, chez Barillot et fils, 1749, I, lib. VI, cap. XII, p. 84.

⁷⁵ Cfr. almeno F. Diaz, *Francesco Maria Gianni: dalla burocrazia alla politica sotto Pietro Leopoldo di Toscana*, Milano-Napoli, Ricciardi, 1966, pp. 266 sgg.; e Contini cit. Si osservi che il Gianni tornò a criticare la Casa di correzione anche nel *Discorso sopra a Livorno*, in Id., *Scritti di pubblica economia storico-economici e storico-politici*, I, Firenze, Niccolai, 1848, p. 320.

⁷⁶ ASF, *Carte Gianni*, 16, ins. 335, § 27 (la citazione seguente è dal § 28).

⁷⁷ Così F. Diaz, *Francesco Maria Gianni* cit., pp. 269-270.

⁷⁸ Ivi, p. 268.

⁷⁹ Significativa è l'analisi dell'art. 2 dell'editto istitutivo della Casa di correzione, sul quale Gianni rileva che le «qualità requisite» per esservi internati «non sono definibili, né intelleggibili nel senso, e forma con cui sono espresse nell'articolo» (ASF, *Carte Gianni*, 16, ins. 335, § 48). Molto acuto è anche il rilievo del fatto che discolato o libertinaggio «sono caratteri che non possono attribuirsi all'uomini senza avere determinati espressamente i fatti, o le azioni, per cui la legge intende di riguardargli, e trattarli come tali» (§ 83) e che dopo molti anni di dibattito ancora non se ne aveva «la minima definizione» (§ 84).

⁸⁰ Al § 78 della sua opera, Gianni scrive che economicamente è sinonimo di arbitrariamente.

⁸¹ F.M. Gianni, *Discorso sopra a Livorno* cit., p. 319: «Anche la polizia è stata guastata. Si è animata con lo spirito di sbirreria, e del puttanesimo si fece una bottega di bargelli; dei ruffiani e dei giuocatori, si formò il corpo dei suoi esploratori [...] ha bisogno di essere organizzata in forma che serva la giustizia, che non possa attraversare i tribunali».

⁸² Critiche molto aspre si leggono nelle *Lettere del senatore Francesco Maria Gianni a Giovanni Fabbroni*, in F.M. Gianni, *Scritti* cit., I, p. 369.

⁸³ Sul quale qualche ragguaglio in C. Mangio, *La polizia toscana* cit., p. 211 e in P. Preto, *Il significato del lemma «polizia»*, in L. Antonielli (a cura di), *La polizia in Italia nell'età moderna*, Atti del seminario di studi (Messina 1998), Soveria Mannelli, Rubbettino, 2002, pp. 17-18. L'opera ebbe una edizione autonoma, ma raggiunse il grande pubblico con l'inclusione nella *Raccolta di trattati e memorie di legislazione e giurisprudenza criminale*, V, Firenze, Pezzati, 1822, pp. 191-217.

⁸⁴ Cfr. le osservazioni che avrebbe fatto poi il Carmignani, ora in M.P. Geri, *Il magistero di un criminalista di foro. Giovanni Carmignani «avvocato professore di Leggi»*, Pisa, ETS, 2015, p. 374.

⁸⁵ B. Fiani, *Della polizia considerata come mezzo di preventiva difesa. Trattato teorico-pratico*, Firenze, Tipografia nazionale italiana, 1853, spec. pp. 90 sgg. Sul trattato del Fiani vedi ora anche S. Mori, *Polizia e statualità* cit., pp. 240 sgg.

⁸⁶ *La politica o sia il governo di polizia*, pp. 193-194.

⁸⁷ Cfr. in Italia ad es. C. Denina, *Istoria politica e letteraria della Grecia libera*, prima ed. Torino, Nella stamperia reale, 1781-1782 (su Sparta, cfr. I, pp. 165 sgg.). Altrove, basti pensare a G.B. de Mably, *Osservazioni sopra i greci*, prima traduz. italiana Venezia, Pasquali, 1766 (ed. or., *Observations sur les Grecs*, Genève, 1749). Fra i pensatori più rilevanti in campo giuridico, subì la «fascination spartiate» Jean Jacques Rousseau: D. Leduc Fayette, *J.-J. Rousseau et le mythe de l'antiquité*, Paris, J. Vrin, 1974.

⁸⁸ Cito da B. Fiani, *Della polizia* cit., pp. 72-74, che riprende tuttavia la lezione del Paoletti.

⁸⁹ La miglior trattazione del quale è quella di M. Meccarelli, *Arbitrium. Un aspetto sistematico degli ordinamenti giuridici in età di diritto comune*, Milano, Giuffrè, 1998.

⁹⁰ Il che in linea teorica è indiscutibile, per quanto lo spettro della potestà economica fosse parecchio circoscritto e assolutamente non paragonabile con quello di cui ora erano in possesso i nuovi ministri di polizia.

⁹¹ Mi riferisco alla cospicua presenza delle così dette pene arbitrarie per alcune tipologie di reato, non fissate cioè nell'entità e lasciate al libero apprezzamento del giudice. Ma si consideri che un'altra manifestazione dell'*arbitrium* erano le pene straordinarie, quelle che il giudice poteva irrogare quando non era raggiunta la prova piena del delitto, commisurandole al quadro probatorio acquisito contro l'imputato. Più in generale, comunque, l'*arbitrium* era il mezzo per colmare le lacune del sistema e per consentirne una «progressiva evoluzione» (M. Pifferi, *Criminalistica in antico regime*, in P. Cappellini, P. Costa, M. Fioravanti, B. Sordi, a cura di, *Il contributo italiano alla storia del pensiero*, VIII appendice, *Il diritto*, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 2012, p. 143).

⁹² J.M. Paoletti, *La politica* cit., p. 213.

⁹³ «Qual dunque sarà il sistema da praticarsi per il governo di polizia? Eccolo. L'elezione di ministri probi, illuminati, provetti, ed in conseguenza pratici, e cognitori dell'uomo» (*ibidem*).

⁹⁴ Ne ho parlato in D. Edigati, *Una vita nelle istituzioni. Marc'Antonio Savelli giurista e cancelliere fra Stato pontificio e Toscana medicea*, Modigliana, Edizioni dell'Accademia-ETS, 2005, pp. 96-106 ma cfr. anche G. Di Renzo Villata, *Un buon giudice, un buon giurista, un buon legislatore. Pietro Verri, Spannocchi e il 'Sistema Giudiziario'*, in A. Padoa Schioppa, G. di Renzo Villata, G.P. Massetto (a cura di), *Amicitiae pignus. Studi in ricordo di Adriano Cavanna*, II, Milano, Giuffrè, 2003, pp. 831-923; G. Mecca, *Iudex dicitur iustitia animata: l'habitus del giudice in età moderna*, Tesi di dottorato di ricerca in Storia del diritto, Università di Macerata, 2012.

⁹⁵ J.M. Paoletti, *La politica* cit., p. 216.

⁹⁶ Ivi, p. 198.

⁹⁷ ASF, *Segreteria di Gabinetto*, 151, ins. 3, memoria del 28 agosto 1791.

⁹⁸ Su queste figure, vedi G. Puccioni, *Saggio di diritto penale teorico-pratico*, Firenze, Niccolai, 1858, pp. 549-550, che ne evidenziava un tratto distintivo nelle condizioni «rovinose» imposte dal feneratore abusando dei bisogni, dell'inesperienza o delle passioni del figlio di famiglia.

⁹⁹ Cfr. A. Genovesi, *Della diceosina, o sia della filosofia del giusto e dell'onesto*, lib. II, cap. IX, § 12, III, Napoli, 1839, p. 110, che infatti cita Pufendorf: «gli uomini occupati in non far nulla, cioè a vegetare [...] vengono colla loro vita a rinunciare al patto di società; dond'è che possono giustamente essere dagli altri riguardati siccome membri scissi, e trattati con le medesime leggi con le quali sono puniti i vagabondi». Sul pensiero di Genovesi al riguardo, si veda in sintesi M. Bazzoli, *Il pensiero politico dell'assolutismo illuminato*, Firenze, La Nuova Italia, 1986, p. 494.

¹⁰⁰ *Osservazioni dell'assessore Giusti sopra la casa di correzione*, in ASF, *Presidenza del Buongoverno, Affari comuni*, 509, n. 14.

¹⁰¹ G. Arrivo, *Seduzioni, promesse* cit., p. 151, ma cfr. pp. 151-153.

¹⁰² Nell'esempio che fa Paoletti (J.M. Paoletti, *La politica* cit., p. 194), ciò può aver luogo per impedire che le inimicizie personali possano sfociare in offese, lesioni o persino omicidio.

¹⁰³ Così nei confronti dei prodighi, per i quali si poteva presagire il compimento di contratti illeciti e che per questo potevano esser inabilitati dalla polizia e sottoposti a un curatore.

¹⁰⁴ Di tutti questi mezzi e sanzioni di polizia avrebbe poi fornito una descrizione più particolareggiata e un inquadramento giuridico il trattato di B. Fiani, *Della polizia* cit., pp. 136 sgg.

¹⁰⁵ Ben evidente, del resto, fin dalle ampie citazioni di Focione e di Cicerone.

¹⁰⁶ C. Mangio, *La polizia toscana* cit., pp. 111 sgg.

¹⁰⁷ M. Da Passano, *Dalla «mitigazione delle pene»* cit., pp. 112 sgg.

¹⁰⁸ ASF, *Segreteria di Stato 1765-1808*, 575, prot. 7, n. 4, biglietto della segreteria di Stato del 30 luglio 1791.

¹⁰⁹ Sul Poggi, in assenza di studi più accurati, vedi D. Edigati, *Prima della «Leopoldina»* cit., pp. 55-56 e *passim* e Id., *Poggi, Guido Angelo*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani* cit., II, pp. 1608-1609.

¹¹⁰ G.A. Poggi, *Elementa iurisprudentiae criminalis*, Firenze, ex typ. Francisci Daddii, 1815-1819, V, p. 8 (corsivo mio).

¹¹¹ ASF, *Segreteria di Stato 1765-1808*, 561, prot. 27, affare 21.

¹¹² ASF, *Segreteria di Stato 1765-1808*, 567, prot. 20, aff. 24, lettera della segreteria di Stato al fiscale di Siena del 3 giugno 1791.

¹¹³ ASF, *Segreteria di Stato 1765-1808*, 588, prot. 36, affare 35, rappr. del 26 marzo 1792.

¹¹⁴ Così il Giusti in una sua memoria del 3 aprile 1792 (ivi).

¹¹⁵ Cfr. in ASF, *Segreteria di Stato 1765-1808*, 567, prot. 20, aff. 24, la risposta del Berti al segretario Rainoldi del 14 giugno 1791.

¹¹⁶ ASF, *Segreteria di Gabinetto*, 151, ins. 3, memoria del 28 agosto 1791.

¹¹⁷ Si vedano le impietose descrizioni contenute nella *Lettera anonima sopra varj regolamenti politici ed economici della Toscana* (datata 8 marzo 1791) in ASF, *Segreteria di Gabinetto*, 154, ins. 15.

¹¹⁸ Rinvio alle pagine di B.M. Cecchini, *L'«infame» Chelotti, bargello fiorentino. Abusi e prevaricazioni di un funzionario di polizia nella Toscana leopoldina (1772-1783)*, «Rassegna storica toscana», XXXVIII (1992), pp. 43-63 e alla vicenda del giurista Antonio Pasquale Valli, che ho cercato di illustrare in D. Edigati, *Antonio Pasquale Valli e la difesa dei rei nella*

transizione fra diritto comune e riformismo settecentesco, «Diritto penale XXI secolo», XIV (2015), pp. 83-116 e Id., *Antonio Pasquale Valli, un giurista leopoldino fra Firenze e Venezia. Note per un profilo biografico*, «Studi senesi», CXXVII (2015), pp. 94-112.

¹¹⁹ Cfr. la sintesi della sua opinione in ASF, *Segreteria di Stato 1765-1808*, 639, prot. straord. 8, aff. 9.

¹²⁰ Così il governatore di Siena in ASF, *Segreteria di Stato 1765-1808*, 561, prot. 27, affare 21.

¹²¹ ASF, *Segreteria di Stato 1765-1808*, 588, prot. 36, affare 35, rappr. del 26 marzo 1792.

¹²² Così nuovamente in ASF, *Segreteria di Stato 1765-1808*, 561, prot. 27, affare 21.

¹²³ Senza contare il superamento di quel vincolo costituito dall'obbligo di querela di parte per i delitti di natura sessuale e ovviamente che l'impossibilità di riesaminare un precetto o un'ammonizione in sede giurisdizionale.

¹²⁴ Cfr. i materiali preparatori della circolare del gennaio 1787 in ASF, *Segreteria di Stato 1765-1808*, 489, prot. straord. 3, aff. 33.

¹²⁵ F. Colao, «*Post tenebras spero lucem*» cit., pp. 153-154.

¹²⁶ Cito dalla relazione del Berti del 1791 (ASF, *Segreteria di Gabinetto*, 151, ins. 3) che faceva gli esempi dell'eccessiva frequenza nel gioco, dell'insubordinazione dei figli ai genitori, dell'abuso di vino, delle conversazioni fra uomini sposati e donne nubili.

¹²⁷ Cito dalla memoria del Giusti del 3 aprile 1792 nel caso cit. in ASF, *Segreteria di Stato 1765-1808*, 588, prot. 36, affare 35.

¹²⁸ Nel caso citato, ivi, il Giusti accusava come presunto estensore dei ricorsi contro le procedure economiche un tale dottor Pietro Bindi che «per indebite esazioni, e per il suo imprudente contegno ha dovuto soffrire in addietro delle mortificazioni per ordine del Governo», ossia era stato carcerato per due giorni e inabilitato per due mesi dall'esercizio della procura.

¹²⁹ M. Montorzi, *Crepuscoli granducali* cit., pp. 248 sgg. Sul tema vedi anche F. Colao, *Avvocati del Risorgimento nella Toscana della Restaurazione*, Bologna, Il Mulino, 2006 e D. Edigati, *Il dibattito sulla pubblicità e sull'oralità dei processi criminali in Toscana (1814-1838)*, «*Historia et ius*», IV (2016), paper 6.

¹³⁰ ASF, *Segreteria di Stato 1765-1808*, 622, prot. 3, aff. 27, circolare ai ministri superiori di polizia.

¹³¹ Ne ho parlato nel mio *Tra birri, carabinieri e gendarmi* cit., al quale quindi rinvio.

¹³² M.P. Geri, *Il magistero* cit., p. 411.

¹³³ G. Carmignani, *Teoria* cit., III, p. 369.

¹³⁴ Rispetto al trattato del Paoletti, prende corpo l'individuazione delle modalità con cui si esplica la vigilanza, che B. Fiani, *Della polizia* cit., pp. 80-81 distingue tra «mera attenzione» e «investigazione» vera e propria.

¹³⁵ Ivi, p. 28, ma anche p. 135.

¹³⁶ G. Carmignani, *Teoria* cit., III, o. 373; B. Fiani, *Della polizia* cit., p. 81.

¹³⁷ Mezzo migliore era, secondo una concezione paterna della stessa polizia, l'esortazione e il richiamo benevolo, perché «il fuoco quanto è più compresso tanto più violento diviene. I rigori invece di convincere creano martiri» (citazione del Carmignani tratta da M.P. Geri, *Il magistero* cit., p. 428).

¹³⁸ G. Carmignani, *Teoria* cit., III, p. 372. Si allinea B. Fiani, *Della polizia* cit., p. 84.

¹³⁹ M.P. Geri, *Il magistero* cit., p. 423.

¹⁴⁰ Altrettanto il Carmignani avrebbe fatto anche sul piano delle procedure, manifestando – stavolta nelle vesti di avvocato – le sue riserve nelle *Cause celebri discusse*, IV, Pisa, Nistri, 1847, p. 483 (su cui anche M.P. Geri, *Il magistero* cit., p. 428), evidenziando la condizione dei difensori «privi della scorta degli atti che la polizia» aveva compilato a carico degli imputati e rivendicando il diritto a far uscire il procedimento «dalle tenebre» e a farlo comparire «alla chiara luce del giorno avanti la giurisdizione ordinaria».